



Via Tancredi Galimberti 10/a- 13900 Biella -Tel. 015.83.52.911 – CF/P.IVA 02132350022 www.seab.biella.it- email:info@seabiella.it

SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA AUTOMEZZI PESANTI E LEGGERI

CAPITOLATO SPECIALE



Sommario

1) OGGETTO DELL' APPALTO	3
2) CARATTERISTICHE DELLE PRESTAZIONI.....	3
3) DURATA DELL'APPALTO	4
4) VALORE DEL SERVIZIO	4
5) CARATTERISTICHE DELLE OFFICINE AUTORIZZATE PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO	5
6) MODALITÀ OPERATIVE E DISPOSIZIONI SUGLI ORDINI	6
7) TEMPI DI ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI	7
8) CONSEGNA E PRELIEVO DI AUTOVEICOLI	7
9) FORMULAZIONE DI FATTURE, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTI DELLE FORNITURE	7
10) PREREVISIONI, REVISIONI E MANUTENZIONE ORDINARIA	8
11) VERIFICA SULL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO	9
12) SMALTIMENTO RIFIUTI	10
13) DIVIETI	10
14) RESPONSABILE DEL SERVIZIO DELL' APPALTATORE	10
15) COPERTURA ASSICURATIVA RCT/O DELL' APPALTATORE	11
16) COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO	11
17) SUBAPPALTO	12
18) PAGAMENTI.....	15
19) FATTURAZIONE.....	15
20) PENALI.....	16
21) CONCLUSIONE DEL CONTRATTO E VERIFICA DI CONFORMITA'	17
22) RINVIO	18

1) OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente appalto ha per oggetto la prestazione di manodopera specializzata e la fornitura di ricambi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria, riguardante la meccanica, l'attrezzatura, il motore, il telaio e la carrozzeria degli automezzi dell'Autoparco Aziendale di S.E.A.B prevalentemente di produzione IVECO, ISUZU e PIAGGIO.

A titolo esemplificativo, il parco mezzi attualmente è composto da:

- veicoli pesanti con sistema di compattazione dei rifiuti;
- veicoli leggeri adibiti alla raccolta rifiuti;
- autoveicoli per trasporto di container;
- autocarri con gru;
- lavastrade e lavacassonetti
- autovetture

Si rinvia all'elenco completo dei veicoli allegato al presente Capitolato; in ogni caso, la composizione del parco mezzi potrà subire nel tempo variazioni in base alle specifiche esigenze di servizio di SEAB. Il servizio comprende la fornitura di pezzi di ricambio che, di norma, dovranno essere nuovi e originali della casa madre produttrice o di primo impianto.

L'attività di raccolta dei rifiuti urbani svolta da SEAB per conto dei Comuni Soci nel territorio della Provincia di Biella è da considerarsi attività di pubblico interesse, ai sensi dell'art. 177, comma 2, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. Le prestazioni oggetto di appalto, pertanto, non potranno essere sospese o abbandonate, salvo comprovati casi di forza maggiore immediatamente comunicati dall'Appaltatore a S.E.A.B. In caso di ingiustificata sospensione, anche parziale del servizio, SEAB, previa diffida ad attivare il servizio e salvo il risarcimento danni subiti, potrà rivolgersi ad altra impresa, rivalendosi sull'Appaltatore per i costi sostenuti.

Il servizio dovrà essere garantito per dodici mesi all'anno, escluse le domeniche, compreso il periodo feriale di agosto e dicembre.

2) CARATTERISTICHE DELLE PRESTAZIONI

Il servizio di riparazione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli automezzi di SEAB e la fornitura dei pezzi di ricambio sono inquadrabili, a titolo indicativo e non esaustivo, nelle seguenti tipologie di interventi:

- **Manutenzioni periodiche preventive:** tagliando motore, tagliando motore ausiliario allestimento;
- **Riparazione di consumo:** freni anteriori e posteriori, frizione, cambi filtri olio, manutenzioni su trasmissioni sia sull'autotelaio che sugli allestimenti;
- **Riparazioni su rottura:** motore, frizione, volano, freni e altri parti dell'autotelaio, eventuale riparazione impianti e particolari degli allestimenti;
- **Manutenzione di carrozzeria e piccola carpenteria leggera:** riparazione dell'autotelaio e degli allestimenti a seguito di sinistri e danni da urto, a titolo esemplificativo e non esaustivo: sostituzione di tubazioni impianto idraulico, revisione sostituzione distributori idraulici, piccoli lavori di carpenteria leggera su volta bidoni e attrezzature, revisione sostituzione cilindri pala, slitta, piatto, interventi su impianto idraulico, saldature, ingrassaggi e altri interventi qui non meglio specificati che l'Appaltatore sia in grado di svolgere;
- **Impianto elettrico:** verifica e riparazione impianto elettrico ed elettronico;
- **Manutenzione e sostituzione prese di forza e pompe oleodinamiche;**
- **Revisione periodica degli automezzi (sia minore che maggiore di 3,5 ton):** operazioni di pre

revisione e le eventuali manutenzioni necessarie: prova freni su banco a rulli per ogni asse, controllo giochi dello sterzo e delle sospensioni, pratiche di prenotazione revisione, pratiche di revisione presso sede privata o MCTC, controllo dello scarico con opacimetro, controllo delle luci con luxometro, taratura del tachigrafo analogico o digitale;

- **Servizio di officina mobile:** riparazione e assistenza nel luogo dove il veicolo è rimasto in avaria entro 180 minuti dalla richiesta mediante officina mobile idoneamente attrezzata in grado di eseguire riparazioni in loco;
- **Materiali e Ricambi:** le riparazioni e le manutenzioni dovranno essere eseguite secondo le prescrizioni della casa costruttrice utilizzando materiali e ricambi nuovi originali o previo accordo con SEAB materiali e ricambi nuovi equivalenti di primo impianto.
L'individuazione e la scelta dei materiali e ricambi dovrà avvenire di volta in volta previo accordo tra le parti. Al termine di tutti gli interventi di sostituzione di eventuali pezzi di ricambio, l'Appaltatore dovrà mettere a disposizione, per un eventuale controllo da parte della stazione appaltante, il materiale sostituito.
- **Fornitura ricambi per officina interna:** SEAB può necessitare di disporre di parti di ricambio per la propria officina interna.

La S.A. si riserva la facoltà, durante il decorso contrattuale, di richiedere forniture di ricambi non ricomprese tra quelle oggetto di offerta. In tal caso, sarà riformulata offerta specifica concordando di conseguenza eventuali nuovi prezzi.

In corso di esecuzione del contratto, l'Appaltatore dovrà dimostrare l'equivalenza tra marchi di ricambi mediante produzione di schede tecniche vidimate dalle case costruttrici, ove sia evidente l'equipollenza dei parametri costruttivi e funzionali, quali modo d'uso ecc.

Qualora, per eccezionali motivi, l'Appaltatore non fosse in grado di fornire nei tempi previsti il prodotto della marca richiesta, previ accordi con SEAB, potrà ricorrere ad altra marca.

Rimarrà comunque onere dell'Appaltatore verificare di volta in volta la corretta installazione del ricambio secondo le previsioni di omologazione del mezzo.

L'Appaltatore dovrà fornire garanzia sui lavori eseguiti e pezzi di ricambio, al netto di danneggiamenti, incuria o manomissione da parte del medesimo, per 6 mesi entro i quali l'Appaltatore procederà a ripetere gratuitamente l'intervento in caso di nuova analoga avaria.

3) DURATA DELL'APPALTO

La durata dell'appalto è stabilita in mesi 24 (ventiquattro) a decorrere dalla data del Verbale di avvio dell'esecuzione del contratto.

Ai sensi dell'art. 14, comma 4, del Codice la stazione appaltante si riserva di prorogare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a 12 mesi (dodici mesi). L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'appaltatore almeno un mese prima della scadenza del contratto.

4) VALORE DEL SERVIZIO

L'importo presunto d'appalto (per la durata di 24 mesi) ammonta complessivamente a € 4.400.000,00 (quattromilioniquattrocento/00) oltre IVA di legge.

Non sono previsti oneri per la sicurezza in quanto non esistono interferenze con il personale di SEAB.



Via Tancredi Galimberti 10/a- 13900 Biella -Tel. 015.83.52.911 – CF/P.IVA 02132350022 www.seab.biella.it email:info@seabiella.it

In relazione all'importo stimato si precisa che tale importo, stante il fatto che il contratto sarà stipulato a misura, deve intendersi quale massimale di spesa per la stazione appaltante e, pertanto, non rappresenta in alcun modo un impegno all'esecuzione dei servizi per l'intero ammontare.

Di conseguenza le prestazioni in oggetto inizieranno e si intenderanno ultimate alla loro scadenza - determinata con il Verbale di avvio dell'esecuzione del contratto - anche qualora non fossero raggiunti gli importi contrattuali, senza che possa residuare diritto alcuno in capo all'operatore economico aggiudicatario per il mancato raggiungimento dell'importo contrattuale.

Le quantità, le qualità e le tipologie di intervento saranno richieste sulla base delle reali necessità che si manifesteranno.

L'offerente si impegna pertanto, con la sua partecipazione alla gara ed in caso di aggiudicazione, a soddisfare poi le effettive e reali necessità che si manifesteranno durante lo svolgimento del servizio.

SEAB si riserva altresì, nel corso della durata contrattuale, di rivedere in tutto od in parte le condizioni di esecuzione, qualora fosse necessario riorganizzare il servizio per sopravvenute esigenze aziendali. In questa ipotesi, S.E.A.B. si impegna a comunicare con congruo anticipo le variazioni introdotte, in ogni caso, la stessa non dovrà corrispondere alcun compenso e/o indennizzo all'Appaltatore.

5) CARATTERISTICHE DELLE OFFICINE AUTORIZZATE PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Per eseguire l'appalto l'operatore economico dovrà possedere almeno un'officina di riparazione con annessa carrozzeria industriale e possedere almeno due carri ponte per veicoli pesanti, supporti per sostegno durante lo stacco e riattacco dei gruppi e cabine, supporti per appoggio e sostegno parti staccate, attrezzatura per il sollevamento e lo spostamento, cavalletto rotativo per motore, staffe e chiavi specifiche, attrezzatura per la riparazione del telaio degli automezzi pesanti.

La stazione appaltante potrà verificare sia dopo l'aggiudicazione e prima dell'inizio del servizio che durante la validità dell'appalto, il possesso ed il mantenimento dei requisiti dell'impresa generali e di quelli oggetto di valutazione dichiarati in sede di offerta, per un controllo della capacità di esecuzione degli interventi, delle attrezzature e dei locali.

La mancanza dei requisiti comporterà, previa eventuale diffida sulla regolarizzazione, la revoca dell'aggiudicazione o la risoluzione del contratto.

Considerato che il numero di autotelai della scrivente società è elevato, è richiesto che la ditta aggiudicataria, pena revoca dell'aggiudicazione, abbia una capacità di lavorazione su almeno tre veicoli in contemporanea, senza che la stessa ditta, a causa di un impegno particolare di postazioni (ponti e/o buche), di personale e di attrezzature, richieda un incremento dei costi di lavorazione.

L'impresa dovrà garantire l'esecuzione dei lavori su 6 giorni lavorativi, ovvero dal lunedì al sabato.

Nel periodo di ferie estive ed invernali, la ditta aggiudicataria, pena la decadenza dell'appalto, dovrà garantire il servizio di riparazione presso la sua officina.

La ditta aggiudicataria ha l'obbligo di garantire un servizio di soccorso con almeno una officina mobile entro 180 minuti dalla richiesta telefonica, dotata di idonee attrezzature necessarie alla riparazione dei veicoli sul luogo del fermo macchina.

Viene altresì richiesto l'indicazione di un numero telefonico di riferimento reperibile.

L'officina mobile dovrà essere attrezzata con banco da lavoro a scomparsa, generatore elettrico, compressore, sollevatori, scaffalatura dedicata ad ospitare chiavi ed attrezzatura, nonché fornita di principali ricambi

necessari (quali ad esempio: cinghie pulegge filtri vari, batterie, alternatori, motorini avviamento, essiccatori ecc.), per effettuare le riparazioni dal lunedì al sabato.

6) MODALITÀ OPERATIVE E DISPOSIZIONI SUGLI ORDINI

Per l'esecuzione degli interventi che si presume comportino una **spesa inferiore a € 2.000** si osserva la seguente procedura:

- a) S.E.A.B. comunica all'Appaltatore i servizi di riparazione richiesti relativi alla meccanica, all'idraulica, agli impianti di condizionamento, ai cronotachigrafi ed alle parti elettriche ed elettroniche dei telai degli autoveicoli;
- b) l'Appaltatore, dopo aver visionato il mezzo, comunica a S.E.A.B. la tipologia e l'importo di riparazione da effettuare, S.E.A.B. assegnerà un numero seriale che dovrà essere riportato in fattura e l'Appaltatore procede all'intervento
- c) l'Appaltatore deve segnalare immediatamente e preventivamente ogni eventuale operazione emersa nel corso dell'intervento che si renda necessaria per completare i servizi richiesti e che non sia riportata nel preventivo;
- d) S.E.A.B. dopo accertamento e se del caso rilascia una specifica autorizzazione ad eseguire gli eventuali servizi supplementari, non riconosce il costo di operazioni eseguite nel corso dell'intervento che non siano state debitamente autorizzate;

Per l'esecuzione degli interventi che si presume comportino una **spesa superiore a € 2.000** si osserva la seguente procedura:

- a) S.E.A.B. comunica all'Appaltatore i servizi di riparazione richiesti relativi alla meccanica, all'idraulica, agli impianti di condizionamento, ai cronotachigrafi ed alle parti elettriche ed elettroniche dei telai degli autoveicoli;
- b) l'Appaltatore, dopo aver visionato il mezzo, redige un preventivo relativo ai servizi da eseguire, e lo consegna al tecnico incaricato di S.E.A.B.
- c) S.E.A.B. verifica il preventivo per la successiva accettazione e la conseguente conferma per la riparazione con assegnazione di un numero seriale;
- d) l'Appaltatore deve:
 - ritirare i ricambi presso il proprio fornitore;
 - eseguire i servizi a perfetta regola d'arte;
 - effettuare il collaudo degli interventi realizzati;
 - consegnare il mezzo e, se richiesto, il materiale sostituito in corso di manutenzione;
- e) l'Appaltatore deve segnalare immediatamente e preventivamente ogni eventuale operazione emersa nel corso dell'intervento che si renda necessaria per completare i servizi richiesti e che non sia riportata nel preventivo;
- f) S.E.A.B. dopo accertamento e se del caso rilascia una specifica autorizzazione ad eseguire gli eventuali servizi supplementari, non riconosce il costo di operazioni eseguite nel corso dell'intervento che non siano state debitamente autorizzate;

L'impegno orario per i servizi da eseguire deve corrispondere a **quello indicato sulle pubblicazioni delle riparazioni (tempari) edite dalle case costruttrici dei veicoli** attualmente in uso della Committente ed oggetto delle riparazioni. Per operazioni a mezzi o attrezzature non contemplate sui tempari ufficiali, l'Appaltatore deve proporre tempi di lavorazioni simili con la descrizione dell'intervento.

7) TEMPI DI ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI

La ditta si assume l'obbligo di fornire, nei termini indicati, il prodotto o la prestazione richiesta, secondo le seguenti modalità:

- **richieste ordinarie:** sono quelle relative alle forniture di materiali e/o prestazioni necessarie per effettuare lavori di manutenzione che non richiedono particolare rapidità di intervento. Per queste richieste, il tempo massimo di consegna della fornitura e/o realizzazione della prestazione è di **4 giorni lavorativi** dal ricevimento del numero seriale da parte di S.E.A.B., salvo complicazioni, che dovranno essere tempestivamente comunicate a S.E.A.B., da parte dell'officina affidataria.
- **richieste urgenti:** sono quelle relative alle forniture di materiali e/o lavorazioni necessarie per effettuare lavori e riparazioni che richiedono particolare rapidità di intervento. Per queste richieste, il tempo massimo di consegna del veicolo riparato è di **24 ore** dal ricevimento del numero seriale da parte di S.E.A.B.
- **revisioni veicoli:** sono quelle relative alla effettuazione delle preverifiche (prova freni, fumi, prove sterzo ecc) finalizzate alla revisione veicoli. Per queste richieste, il tempo massimo di consegna del veicolo revisionato è di **72 ore** dal recapito del mezzo presso l'officina dell'Appaltatore.
- **chiamate in soccorso urgenti con officina mobile:** sono quelle a seguito di richiesta urgente di S.E.A.B. S.p.A. al fine di organizzare la riparazione richiesta sul territorio in cui opera l'azienda.
L'intervento dovrà essere operativo sul luogo richiesto, **entro 180 minuti** dall'avviso da parte del direttore dell'esecuzione del contratto o suo delegato.
In questi casi di assoluta urgenza, l'ordine di fornitura delle provviste/lavori, potrà essere dato verbalmente o telefonicamente dal Direttore dell'esecuzione del servizio o suo delegato.

Nel caso in cui il veicolo non venisse consegnato nei tempi prefissati, la Ditta aggiudicataria sarà passibile di penalità, secondo quanto previsto all'articolo 20 del presente Capitolato speciale.

8) DISLOCAZIONE OFFICINA, CONSEGNA E PRELIEVO DI AUTOVEICOLI

L'Officina autorizzata per le manutenzioni dovrà essere dislocata in uno dei comuni della Provincia di Biella. La consegna e il ritiro degli automezzi presso l'officina autorizzata avverrà da parte di Seab.

9) FORMULAZIONE DI FATTURE, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTI DELLE FORNITURE

La fattura relativa ai lavori eseguiti autorizzati, oltre che a contenere dati e numeri previsti dalla legge vigente, dovrà riportare i seguenti dati:

- a) riferimento alla richiesta d'intervento S.E.A.B. e numero seriale assegnato
- b) la targa del mezzo
- c) chilometri rilevati, ore dell'attrezzatura e n° giorni fermo macchina;
- d) quantità del prodotto/ricambio utilizzato;
- e) descrizione della lavorazione effettuata;
- f) prezzo unitario di listino;
- g) ore di manodopera utilizzate;



Via Tancredi Galimberti 10/a- 13900 Biella -Tel. 015.83.52.911 – CF/P.IVA 02132350022 www.seab.biella.it email:info@seabiella.it

- h) sconto praticato;
- i) prezzo al netto dello sconto praticato

Sarà cura di S.E.A.B. S.p.A. liquidare la fattura emessa entro 60 giorni d.f.f.m..previa verifica della regolarità contributiva tramite acquisizione del DURC

In caso di fattura irregolare o di verifica di inadempimento contrattuale da parte dell'Azienda, il termine di pagamento verrà sospeso, dalla data del rilevamento dello stesso e sino a completamento della regolarizzazione ovvero conclusione dell'eccezione di inadempimento.

In tal caso la Ditta non potrà opporre eccezioni alla sospensione del pagamento, né aver titolo a risarcimento di danni, né altra pretesa.

A seguito dell'attivazione del sistema gestionale integrato le fatture emesse dovranno poter essere caricate sul nostro sistema, d cui verranno forniti tutti gli estremi.

10) PREREVISIONI, REVISIONI E MANUTENZIONE ORDINARIA

PREREVISIONI E REVISIONI

L'Appaltatore, qualora richiesto, programmerà in anticipo con il responsabile di SEAB gli interventi di pre-revisione e revisione dei veicoli. La S.A. mette a disposizione l'elenco dei veicoli e la data dell'ultima revisione effettuata in modo da stabilire uno scadenario delle pre- revisioni e revisioni.

L'Appaltatore garantisce il servizio di pre-revisione, anche per uno o più mezzi contemporaneamente, fino ad un massimo di 3 da portare a revisione.

L'Appaltatore dovrà effettuare la necessaria preparazione meccanica dei mezzi, compilando e fornendo idonea ed adeguata documentazione tecnica a supporto dei controlli o verifiche effettuate per l'invio e il superamento dei suddetti controlli:

- revisioni
- controllo emissioni
- taratura tachigrafi.

La revisione periodica dei veicoli a motore sarà eseguita ai sensi del D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992 art. 80, comma 3 e D.M. n. 270 del 05.05.1995 art. 2, comma 1 e s.m.i.

MANUTENZIONE ORDINARIA

Per i veicoli con massa superiore a 55 q.li viene richiesta l'effettuazione della manutenzione ordinaria che dovrà avvenire nell'ambito delle tempistiche previste dal libretto di manutenzione e uso del mezzo.

L'Appaltatore programmerà in anticipo uno scadenario per ciascun mezzo redatto in funzione di ore e chilometri per la manutenzione del telaio e di ore lavoro della presa di forza per la manutenzione delle attrezzature. Sarà cura di Seab comunicare periodicamente ore e chilometri di ciascun mezzo.

11) VERIFICA SULL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO

SEAB provvederà alla verifica e controllo del corretto andamento del contratto con proprio personale, per assicurare che gli interventi in esecuzione o eseguiti siano conformi all'ordine di lavoro, se del caso, concordare eventuali modifiche in corso d'opera al fine di ripristinare la corretta funzionalità del mezzo.

SEAB si riserva quindi il diritto, nel corso dei vari interventi ai mezzi, di inviare presso l'Appaltatore, proprio personale incaricato ad effettuare il controllo delle lavorazioni in ogni fase (stato di avanzamento lavori, qualità dei materiali e ricambi utilizzati, esecuzione degli interventi, stato di danneggiamento ed usura dei particolari proposti alla sostituzione, ecc) e/o per concordare preventivamente particolari lavorazioni.

Collaudi

Nei giorni successivi la restituzione, gli automezzi riparati saranno immessi in servizio attivo a titolo di prova di esercizio. In questa fase potranno essere effettuati tutti gli accertamenti ritenuti necessari, ivi compreso l'eventuale smontaggio di qualche particolare, per stabilire che le riparazioni siano state eseguite a perfetta regola d'arte e per avere conferma dell'originalità dei ricambi. I tecnici preposti al collaudo, al fine di più approfonditi accertamenti, potranno richiedere tutti quegli atti che riterranno indispensabili per una precisa valutazione dei lavori eseguiti.

S.E.A.B., valutati i risultati di verifica e/o collaudo effettuati dal proprio personale incaricato ai controlli, può, telefonicamente e/o mail, contestare all'Appaltatore, a titolo d'esempio:

- interventi eseguiti “non a regola d'arte”;
- interventi “non conclusivi”;
- forniture di materiali diversi da quelli richiesti;
- interventi eseguiti, ma non autorizzati.

A seguito delle non conformità riscontrate, l'Appaltatore, a propria cura e spese, dovrà effettuare a regola d'arte gli interventi risolutivi richiesti da SEAB.

Qualora le operazioni di ripristino non risultassero risolutive, ad insindacabile giudizio di SEAB, l'Appaltatore sarà obbligato a ritirare immediatamente il mezzo non ritenuto idoneo ed a eseguire le prestazioni in conformità alla richiesta di SEAB **senza alcun onere aggiuntivo** per questa S.A., salva l'eventuale applicazione delle penali di seguito disciplinate e il risarcimento del maggior danno causato dall'indisponibilità del mezzo. In caso di protratto inadempimento dell'Appaltatore, SEAB potrà far eseguire le manutenzioni e riparazioni da altre officine di propria scelta con il relativo addebito di spesa.

Controllo sui tempi delle lavorazioni meccaniche

Per la determinazione dei tempi occorrenti alle operazioni specifiche degli interventi del presente documento, faranno **fede i tempari in vigore** per i diversi produttori di telaio e attrezzatura. I tempari di ciascuna marca saranno quelli in corso di validità al momento della presentazione dell'offerta e rimarranno vincolanti per tutta la durata del contratto (24 mesi + eventuale rinnovo); a tal fine, l'Appaltatore, prima dell'avvio del servizio, dovrà produrne copia, a propria cura e spese.



Via Tancredi Galimberti 10/a- 13900 Biella -Tel. 015.83.52.911 – CF/P.IVA 02132350022 www.seab.biella.it email:info@seabiella.it

Per le voci non riportate nei tempari i tempi di esecuzione dei lavori saranno definiti di volta in volta in contraddittorio tra le parti.

Non saranno riconosciuti e accettati tempi maggiorati rispetto al tempario per operazioni che presentano particolari difficoltà di esecuzione per lo stato d'uso e di usura dei mezzi, tranne il caso in cui le lavorazioni si riferiscano a veicoli sinistrati.

Per tali lavorazioni, le maggiorazioni delle tempistiche dovranno essere concordate preventivamente con il personale incaricato della scrivente società.

Garanzie

La ditta dovrà garantire i lavori eseguiti e i materiali forniti per un periodo di **sei mesi** dalla data di riconsegna dell'automezzo a S.E.A.B.

Entro tale termine la ditta si obbliga ad eliminare le deficienze che si dovessero riscontrare, dovute a difetti dei materiali forniti o a non corrette lavorazioni.

12) SMALTIMENTO RIFIUTI

Gli oneri e le responsabilità, ai sensi della normativa vigente in materia, derivanti dalle attività di raccolta, messa in sicurezza, deposito temporaneo e/o stoccaggio provvisorio, trasporto, smaltimento/recupero dei rifiuti e/o materiali derivanti dalle attività oggetto del presente contratto, sono a carico dell'aggiudicatario.

13) DIVIETI

L'Appaltatore non potrà applicare sui mezzi di SEAB adesivi, etichette o altre tipologie simili (paraspruzzi,) riportanti forme di pubblicità o altre comunicazioni, senza la specifica autorizzazione di SEAB.

Eventuali improprie applicazioni di tali adesivi, etichette, ecc., saranno eliminati da SEAB con oneri a carico dell'Appaltatore.

E' vietato l'utilizzo dei mezzi in riparazione presso l'officina dell'Appaltatore, per usi diversi da quelli inerenti il servizio svolto (prova , verifica mezzo, trasferimento del mezzo presso altre officine,), senza la preventiva autorizzazione della SEAB.

14) RESPONSABILE DEL SERVIZIO DELL'APPALTATORE

Per garantire la regolare esecuzione del contratto l'Appaltatore dovrà nominare un soggetto denominato "responsabile del servizio", cui dovrà essere conferito l'incarico di coordinare e controllare l'attività di tutto il personale addetto al servizio, nonché della sottoscrizione di tutti i preventivi e report o eventuali verbali inerenti l'esecuzione del contratto.

In caso di impedimento del Responsabile, l'Appaltatore ne darà tempestivamente notizia al RUP di SEAB, indicando contestualmente il nominativo e i contatti del sostituto. Il Responsabile, o la persona che temporaneamente ne fa le veci ha l'obbligo della reperibilità dalle 8.30 alle 17.00, dal lunedì al sabato, per tutta la durata del servizio.

Il Responsabile effettua il coordinamento di tutte le attività dedotte in contratto, la sottoscrizione quale supervisore tecnico-giuridico di tutti i documenti; egli dovrà inoltre assicurare il rispetto di tutte le norme in



Via Tancredi Galimberti 10/a- 13900 Biella -Tel. 015.83.52.911 – CF/P.IVA 02132350022 www.seab.biella.it email:info@seabiella.it

materia vigenti alla data di affidamento del contratto e che entreranno in vigore nel corso della durata dello stesso.

Il responsabile dovrà assicurare un'efficiente collaborazione con gli uffici di SEAB, con il RUP, il DEC e i loro assistenti.

15) COPERTURA ASSICURATIVA RCT/O DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore dovrà essere provvisto, alla stipula del contratto e per tutta la durata dello stesso, di polizza assicurativa RCT/O contro i rischi derivanti dalla responsabilità per l'attività svolta dalle persone fisiche che operano per conto della stessa, nonché per i danni arrecati da negligenze, errori professionali dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato deve rispondere a norma di legge. Le suddette coperture dovranno prevedere un massimale non inferiore a € 2.500.000,00.

L'Appaltatore potrà dimostrare l'esistenza di una polizza di responsabilità civile, già attivata, avente le caratteristiche indicate per quella specifica fattispecie.

Copia della polizza dovrà essere consegnata prima della sottoscrizione del contratto di appalto, unitamente alla quietanza di intervenuto pagamento del premio. Quest'ultima dovrà essere presentata con la periodicità prevista dalla polizza stessa, onde verificare il permanere della validità nel corso della durata del contratto di servizio.

Per tutto il periodo di permanenza nell'officina gli automezzi consegnati saranno sotto la piena responsabilità dell'Appaltatore che in caso di furto e/o incendio ne risponderà o direttamente o con apposita polizza assicurativa stipulata.

L'Appaltatore affidatario dovrà stipulare, se non già provvisto, Assicurazione contro il furto e/o dei derivanti danni riportati dagli stessi automezzi di proprietà di S.E.A.B. a seguito di atti di natura dolosa, se avvenuti nel periodo di fermo o riparazione, presso l'officina.

L'Appaltatore affidatario risponde della integrità dell'automezzo dal momento dell'affido o consegna in officina e fino alla riconsegna ad autista o meccanico di SEAB.

16) COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO

Ai sensi dell'art. 215 del D.lgs 36/2023 (chiamato anche Codice), per prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione dei contratti, è obbligatoria la costituzione del Collegio Consultivo Tecnico, formato secondo le modalità di cui all'allegato V.2 del Codice.

Ai sensi dell'art. 2 dell'allegato V.2 del Codice, il Collegio consultivo tecnico (CCT) deve essere costituito a iniziativa della stazione appaltante prima dell'avvio dell'esecuzione o comunque non oltre dieci giorni da tale data. L'inottemperanza ovvero il ritardo nella costituzione del CCT, e' valutabile sia ai fini della responsabilità dirigenziale ed erariale, sia, nei rapporti tra la stazione appaltante e l'operatore economico, sotto il profilo della buona fede contrattuale. In caso di mancata designazione dei membri la parte non inadempiente puo' rivolgersi al presidente del tribunale ordinario di Biella, individuata quale sede del CCT. Il CCT si intende istituito al momento dell'accettazione dell'incarico da parte del presidente. Entro i successivi quindici giorni dalla accettazione deve tenersi una seduta d'insediamento del Collegio alla

presenza dei legali rappresentanti delle parti, tenuti a rendere a verbale dichiarazione in merito alla eventuale volonta' di non attribuire alle pronunce del Collegio valore di lodo contrattuale ai sensi dell'articolo 808-ter del codice di procedura civile. Nel verbale della seduta d'insediamento, tenuto conto dell'oggetto e della complessita' dell'appalto, sono definite periodicita' e modalita' di svolgimento delle riunioni e degli eventuali sopralluoghi e, se le parti non si siano avvalse della facolta' di escludere che le determinazioni del Collegio assumano natura di lodo contrattuale, sono precisati termini e modalita' di svolgimento del contraddittorio, specificando il dies a quo della decorrenza del termine di quindici giorni per la pronuncia del lodo.

Ai sensi dell'art. 3 dell'allegato V.2 del Codice dei Contratti, il procedimento per l'espressione dei pareri o delle determinazioni del CCT puo' essere attivato da ciascuna delle parti o da entrambe congiuntamente con la presentazione di un quesito scritto attraverso formale richiesta direttamente al CCT e all'altra parte. Resta fermo l'onere delle iscrizioni delle riserve secondo quanto previsto dal presente capitolato e comunque dalla disciplina vigente. Le richieste di parere o determinazioni del CCT devono essere corredate di tutta la documentazione necessaria a illustrare le ragioni della contestazione precisando quale sia la domanda proposta.

Nell'adozione delle proprie determinazioni, il Collegio consultivo puo' operare anche in videoconferenza o con qualsiasi altro collegamento da remoto. Fermo quanto specificamente disposto nel verbale d'insediamento sulle modalita' di svolgimento del contraddittorio, e' comunque facolta' del Collegio procedere ad audizioni informali delle parti o convocare le parti per consentire l'esposizione in contraddittorio delle rispettive ragioni. Rimane comunque esclusa la possibilita' di disporre consulenza tecnica d'ufficio.

Le determinazioni del Collegio consultivo tecnico sono adottate con atto sottoscritto dalla maggioranza dei componenti, entro il termine di quindici giorni decorrenti dalla data della comunicazione del quesito, se formulato congiuntamente dalle parti, ovvero dal momento in cui si e' perfezionata la formulazione di piu' quesiti distintamente formulati dalle parti in ordine a una medesima questione. Le determinazioni possono essere rese con motivazione succinta che, se del caso, puo' essere integrata nei successivi quindici giorni, sottoscritta dalla maggioranza dei componenti. In caso di particolari esigenze istruttorie le determinazioni possono essere adottate entro venti giorni dalla comunicazione dei quesiti. Le decisioni sono assunte a maggioranza.

Il collegio consultivo tecnico esprime pareri o, in assenza di una espressa volonta' contraria, adotta determinazioni aventi natura di lodo contrattuale ai sensi dell'articolo 808-ter del codice di procedura civile. Se la pronuncia assume valore di lodo contrattuale, l'attivita' di mediazione e conciliazione e' comunque finalizzata alla scelta della migliore soluzione per la celere esecuzione dell'opera a regola d'arte.

L'inosservanza dei pareri o delle determinazioni del collegio consultivo tecnico e' valutata ai fini della responsabilita' del soggetto agente per danno erariale e costituisce, salvo prova contraria, grave inadempimento degli obblighi contrattuali. L'osservanza delle determinazioni del collegio consultivo tecnico e' causa di esclusione della responsabilita' per danno erariale, salva l'ipotesi di condotta dolosa.

17) SUBAPPALTO

Ai sensi dell'art. 119 c. 1 del Codice, i soggetti affidatari dei contratti eseguono in proprio i servizi e le forniture compresi nel contratto. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d) del codice, la cessione del contratto e' nulla. E' altresì nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni appaltate.

L'affidamento in subappalto è comunque consentito soltanto ove previamente indicato in fase di

partecipazione alla procedura di gara e alle condizioni previste dall'art. 119 del Codice. In tal caso, la domanda di autorizzazione del subappalto deve pervenire **almeno 20 giorni** prima la data stimata per l'inizio delle relative prestazioni, completa di quanto segue:

- copia conforme del contratto di subappalto, con l'indicazione puntuale sotto il profilo prestazionale ed economico delle prestazioni affidate in subappalto, a pena di irricevibilità dell'istanza. Il contratto deve prevedere la clausola di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii.
- idonea autocertificazione dell'impresa subappaltatrice circa il possesso dei requisiti di cui all'art. 94, 95, 96 del Codice, della capacità a contrarre con la pubblica amministrazione e delle licenze e/o autorizzazioni eventualmente prescritte dalla Legge per l'esercizio dell'attività oggetto di subappalto.
- dichiarazione dell'appaltatore circa l'esistenza di eventuali situazioni di controllo con il subappaltatore
- dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii. da parte dell'impresa subappaltatrice
- Qualora il subappaltatore sia una microimpresa o una piccola impresa, dichiarazione resa dallo stesso circa la volontà di essere pagato direttamente dal Committente, indicando in tal caso il c/to c/te ove effettuare il pagamento, ovvero dichiarazione di rinuncia al pagamento diretto, ai sensi dell'art. 119 c. 11 del Codice. La dichiarazione può essere contenuta anche nel contratto di subappalto.

Il Committente autorizza il subappalto laddove:

- a) l'istanza di autorizzazione sia completa di tutto quanto sopra indicato
- b) il contratto di subappalto contenga una indicazione puntuale sotto il profilo prestazionale ed economico delle prestazioni affidate in subappalto, riporti il CIG del contratto d'appalto e gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii.
- c) il contratto di subappalto preveda i costi per la sicurezza e per la manodopera senza alcun ribasso
- d) sia stato verificato il possesso in capo al subappaltatore dei requisiti di cui all'art. 94 e 95 del D.Lgs. 50/16 per l'espletamento delle prestazioni affidate in subappalto, tramite FVOE

Il Committente rilascia l'autorizzazione al subappalto entro il termine di **trenta giorni** dalla data di deposito dell'istanza completa di tutto quanto sopra indicato, salva interruzione dei termini e salvo proroga nei casi in cui l'istruttoria lo richieda. Qualora il subappalto sia di importo inferiore al 2% dell'importo del contratto, i termini di rilascio dell'autorizzazione sono ridotti della metà.

In caso di modifica dell'importo del subappalto, anche per incremento del servizio subappaltato e del relativo corrispettivo, l'Appaltatore è tenuto a richiedere un'autorizzazione integrativa.

Non configurano attività affidate in subappalto a terzi i subcontratti inerenti servizi prestati a favore dell'Appaltatore e non direttamente del Committente. L'Appaltatore **comunica al Committente**, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'Appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del servizio affidati. Sono, altresì, comunicate al Committente eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. Con riferimento ai sub-contratti non subappalti di cui al presente comma, l'appaltatore si obbliga a trasmettere al Committente, oltre alle informazioni di cui all'art. 119, comma 2, quinto periodo, del Codice,

anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto, ove predisposto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge, restando inteso che il Committente si riserva di procedere a verifiche anche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all'uopo la produzione degli eventuali sub-contratti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.

Ai sensi dell'allegato II.14 del Codice, con riferimento alle prestazioni affidate in subappalto, il DEC (direttore dell'esecuzione del contratto), svolge le seguenti funzioni:

- a) verifica la presenza sul luogo dell'esecuzione del contratto delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti, che non sono subappaltatori, i cui nominativi sono stati comunicati al Committente ai sensi dell'articolo 105, comma 2, del codice;
- b) controlla che i subappaltatori e i subcontraenti svolgono effettivamente la parte di prestazioni ad essi affidate, nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato;
- c) registra le contestazioni dell'esecutore sulla regolarità delle prestazioni eseguite dal subappaltatore e, ai fini della sospensione dei pagamenti all'esecutore, determina la misura della quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione;
- d) provvede, senza indugio e comunque entro le ventiquattro ore, a comunicare eventuali inadempienze al RUP, che invia le relative contestazioni all'appaltatore

L'appaltatore e il subappaltatore sono responsabili *in solido* nei confronti del Committente per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'appaltatore e' responsabile *in solido* con il subappaltatore per gli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 11, lettere a) e c) del Codice, l'appaltatore e' liberato dalla responsabilità solidale di cui al presente paragrafo.

L'aggiudicatario e' tenuto ad osservare il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni secondo quanto previsto all'articolo 11 del Codice. E', altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto nel rispetto di quanto previsto dal comma 12 dell'art. 119 del Codice. Per il pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, il Committente acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'aggiudicatario e a tutti i subappaltatori.

In caso di **ritardo nel pagamento delle retribuzioni** dovute al personale dipendente del subappaltatore, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 5 del Codice e il responsabile unico del progetto invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro tale termine, il Committente paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.

Ai sensi dell'art. 119 c. 9 del Codice nel caso di formale contestazione delle richieste del RUP, il RUP o il responsabile della fase dell'esecuzione, ove nominato, inoltra le richieste e le contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.



L'affidatario sostituisce, previa autorizzazione del Committente, i subappaltatori relativamente ai quali, all'esito di apposita verifica, sia stata accertata la sussistenza di cause di esclusione previste dal Codice.

18) PAGAMENTI

Il pagamento avviene con periodicità mensile. Ai sensi dell'art. 125 c. 6 del Codice, ciascun pagamento è effettuato nel termine di sessanta giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento del servizio, redatto dal DEC. Lo stato di avanzamento del servizio, ricavato dalla contabilità del servizio, è adottato tempestivamente e comunque non oltre 10 giorni dalla esecuzione degli interventi.

A tal fine, il DEC accerta senza indugio il raggiungimento delle condizioni contrattuali. In mancanza, lo comunica l'appaltatore. Contestualmente all'esito positivo dell'accertamento, oppure contestualmente al ricevimento della rendicontazione dell'appaltatore, il DEC adotta lo stato di avanzamento del servizio e lo trasmette al RUP, salvo quanto di seguito previsto. In caso di difformità tra le valutazioni del DEC e quelle dell'appaltatore in merito al raggiungimento delle condizioni contrattuali per l'adozione dello stato di avanzamento, il DEC, a seguito di tempestivo contraddittorio con l'appaltatore, adotta lo stato di avanzamento e lo trasmette immediatamente al RUP.

I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo sono emessi dal RUP contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento e comunque entro un termine non superiore a sette giorni. Il RUP, previa verifica della regolarità contributiva dell'esecutore e dei subappaltatori, invia il certificato di pagamento al Committente, la quale procede al pagamento. L'esecutore emette fattura al momento dell'adozione del certificato di pagamento. L'esecutore può emettere fattura al momento dell'adozione dello stato di avanzamento del servizio. L'emissione della fattura da parte dell'esecutore non è subordinata al rilascio del certificato di pagamento da parte del RUP.

Resta fermo quanto previsto all'articolo 4, comma 6, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231. In caso di ritardo nei pagamenti rispetto ai termini di cui al presente articolo si applicano le disposizioni degli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, in tema di interessi moratori

19) FATTURAZIONE

Il pagamento del corrispettivo d'appalto sarà effettuato, entro **sessanta** giorni dal ricevimento delle fatture e conformemente alle modalità previste dalla normativa anche secondaria in materia, sulla base delle fatture inviate in forma elettronica in osservanza delle modalità previste dal D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, dal D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e dai successivi decreti attuativi.

In relazione a ciascun pagamento, il Committente **procederà alla ritenuta dello 0,5% ai sensi dell'art. 11, comma 6 del Codice**, da svincolarsi solo in fase di liquidazione finale, in seguito all'approvazione - da parte del Committente della verifica di conformità, e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.

Ciascuna fattura elettronica emessa dall'appaltatore dovrà contenere, il CIG (Codice Identificativo Gara), ai sensi dell'art. 11 della Legge 16 gennaio 2003 n. 3, alla data di prestazione dei Servizi e alla data del certificato di verifica di conformità positivamente svolta o attestazione di regolare esecuzione, e dovrà essere intestata e spedita al Committente, al seguente Codice Unico Ufficio: KRRH6B9. La trasmissione della suddetta documentazione è da intendersi prevista a pena di irricevibilità delle fatture.

Rimane inteso che il Committente, prima di procedere al pagamento del corrispettivo verifica la regolarità

dell'appaltatore in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti attraverso il D.U.R.C..

In caso di ottenimento da parte del Committente del D.U.R.C. che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del Contratto ovvero nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi trova applicazione quanto disposto dall'art. 11, comma 6 del Codice.

20) PENALI

SEAB si riserva la facoltà di verificare in qualsiasi momento il regolare e puntuale svolgimento del servizio, nonché il rispetto degli oneri posti a carico dell'Appaltatore, con le modalità ritenute più idonee.

Eventuali inosservanze degli obblighi assunti verranno contestate direttamente all'Appaltatore, il quale avrà l'obbligo di ripristinare il rispetto delle clausole contrattuali.

A tutela dell'efficiente e corretto svolgimento del servizio, SEAB si riserva la facoltà di applicare le seguenti penali:

- Lavorazioni effettuate "non a regola d'arte" o interventi "non conclusivi" per il ripristino del veicolo (articolo 11 del presente Capitolato speciale): applicazione di una penale di € 200,00 per collaudo negativo;
- Lavorazioni eseguite con materiali diversi da quelli dichiarati (di qualità inferiore, non originali, non primo impianto o difettosi, articolo 11 del presente Capitolato speciale): esecuzione della nuova lavorazione gratuita, mediante l'utilizzo del materiale richiesto e verifica del periodo di fermo macchina necessario per eseguire la nuova lavorazione, per il quale verrà applicata una penale di € 200,00 giornaliere;
- Lavori per i quali vengono fatturate un numero di ore di manodopera superiori alle Unità Lavoro indicate nel tempario elaborato dalla casa costruttrice di riferimento e/o senza che vi sia una difficoltà operativa accertata dai preposti della Stazione appaltante all'uopo tempestivamente avvisati dalla ditta affidataria: liquidazione delle ore di lavoro indicate nel tempario della casa costruttrice – null'altro è quindi dovuto alla ditta esecutrice dell'intervento;
- Fatturazioni relative a materiali/lavori non autorizzati (articolo 11 del presente Capitolato speciale): non verrà liquidato il materiale/lavoro non richiesto;
- Guasto su apparato/gruppo già riparato di recente dalla ditta aggiudicataria: esecuzione della nuova lavorazione in garanzia;
- Consegna di veicoli oltre i tempi previsti dall'articolo 7 del presente Capitolato speciale:
 - per le richieste ordinarie, € 200,00 giornalieri, per ogni giorno di ritardo, dalla scadenza dei 4 gg. lavorativi data ricevimento del numero seriale da parte di S.E.A.B.;
 - per le richieste urgenti, € 30,00/h, per ogni ora di ritardo, dalla scadenza delle 24 ore, data ordine (in questo caso) anche verbale;
 - per le revisioni dei veicoli, € 300,00 giornalieri, per ogni giorno di ritardo, dalla scadenza delle 72 ore data recapito del mezzo in officina;
 - per le chiamate di soccorso urgenti con officina mobile, € 30,00/h, per ogni ora di ritardo, dalla scadenza dei 180 minuti, data ordine anche verbale;
- Mancato recupero del veicolo non marciante oltre le 12 ore dalla ricezione della richiesta (art 2 del presente Capitolato speciale): applicazione di una penale pari a 30,00/h, per ogni ora di ritardo, dalla scadenza delle 12 ore dall'ordine anche verbale;

- Mancato rispetto delle scadenze della manutenzione ordinaria di telaio e attrezzature: l'appaltatore dovrà farsi carico delle spese di riparazione dei mezzi causate dalla mancata manutenzione ordinaria.

Con riguardo all'applicazione di eventuali penali, SEAB procederà preliminarmente alla formale contestazione scritta dell'inadempienza, l'Appaltatore avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento della lettera di contestazione.

Le eventuali memorie giustificative o difensive dell'Appaltatore saranno valutate da SEAB che, in caso di mancato accoglimento, procederà all'applicazione delle penalità sopra determinate, mediante emissione di apposita fattura da liquidarsi entro 30 giorni d.f.f.m., fatta salva la facoltà di agire in giudizio per il risarcimento di eventuali maggiori danni. Nel caso in cui le inadempienze dell'Appaltatore fossero tali da comprometterne l'esecuzione e, in particolare, qualora il ritardo nell'adempimento determinasse un importo massimo della penale superiore al 10% dell'importo contrattuale, SEAB avrà la facoltà di risolvere il contratto per grave inadempimento.

21) CONCLUSIONE DEL CONTRATTO E VERIFICA DI CONFORMITA'

Ai sensi dell'art. 116 del Codice e dell'art. 36 dell'all. II.14 del medesimo Codice, il contratto è soggetto a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto, alle leggi di settore e alle disposizioni del codice. Le attività di verifica hanno, altresì, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore.

CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITA'.

Trattandosi di appalto superiore alle soglie comunitarie, è soggetto a emissione del certificato di verifica di conformità ai sensi dell'art. 116 e 37 dell'all. II.14 del Codice. Il certificato di verifica della conformità verrà rilasciato entro il termine di sei mesi dall'ultimazione delle prestazioni, accertata. Qualora non sia possibile rispettare il termine di cui al primo periodo, il soggetto incaricato della verifica provvede a darne comunicazione, indicandone le relative cause, all'appaltatore e al RUP, con l'indicazione dei provvedimenti da assumere per la ripresa e il completamento delle operazioni di verifica di conformità'. Nel caso di ritardi attribuibili al soggetto incaricato della verifica di conformità', il RUP assegna un termine non superiore a quindici giorni per il completamento delle operazioni, decorsi i quali, propone alla stazione appaltante la revoca dell'incarico, ferma restando la responsabilità di detto soggetto per gli eventuali danni derivanti dall'omessa ultimazione delle operazioni entro il termine assegnato.

Ai sensi dell'art. 36 dell'all. II.14 del Codice, il certificato di verifica di conformità', che viene rilasciato dal soggetto incaricato a conclusione del contratto, anche in formato digitale, contiene almeno i seguenti elementi:

- a) gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi;
- b) l'indicazione dell'esecutore;
- c) il nominativo del direttore dell'esecuzione;
- d) il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni;
- e) il tempo impiegato per l'effettiva esecuzione delle prestazioni;
- f) il richiamo agli eventuali verbali di controlli in corso di esecuzione;
- g) il verbale del controllo definitivo;



Via Tancredi Galimberti 10/a- 13900 Biella -Tel. 015.83.52.911 – CF/P.IVA 02132350022 www.seab.biella.it email:info@seabiella.it

- h) l'importo totale ovvero l'importo a saldo da pagare all'appaltatore
- i) determinando eventuali somme da porsi a carico dell'esecutore per danni da rifondere al Committente per maggiori spese dipendenti dalla esecuzione d'ufficio in danno o per altro titolo;
- j) la certificazione di verifica di conformita'

Resta ferma la responsabilita' dell'appaltatore per eventuali vizi o difetti anche in relazione a parti, componenti o funzionalita' non verificabili in sede di verifica di conformita'.

Il certificato di verifica di conformita' e' sempre trasmesso dal soggetto che lo rilascia al RUP.

Il RUP, ricevuto il certificato di verifica di conformita' definitivo, lo trasmette all'appaltatore, il quale lo sottoscrive nel termine di quindici giorni dalla sua ricezione, ferma restando la possibilita', in sede di sottoscrizione, di formulare eventuali contestazioni in ordine alle operazioni di verifica di conformita'. Il RUP comunica al soggetto incaricato della verifica le eventuali contestazioni fatte dall'esecutore al certificato di conformita'. Il soggetto incaricato della verifica di conformita' riferisce, con apposita relazione riservata, sulle contestazioni fatte dall'esecutore e propone le soluzioni ritenute piu' idonee, ovvero conferma le conclusioni del certificato di verifica di conformita' emesso .

A seguito dell'emissione del certificato di verifica di conformita' definitivo, e dopo la risoluzione delle eventuali contestazioni sollevate dall'esecutore, si procede a norma dell'articolo 27 dell'all. II.14 del Codice al pagamento della rata di saldo e allo svincolo della cauzione definitiva.

22) RINVIO

Per quanto non risulta espressamente disciplinato dal presente capitolato, si fa rinvio alle leggi ed ai regolamenti in vigore.

Allegati:
Elenco veicoli